



COMUNE DI CAMPOSAMPIERO
PROVINCIA DI PADOVA

REGOLAMENTO REFERENDUM POPOLARI



Approvato con delibere di Consiglio Comunale n. 29 del 4 aprile 2000 e n. 37 dell'8 giugno 2000

Indice generale

Capo I: Istituzione del referendum popolare

Art. 1 - Finalità e contenuti

Art. 2 - Referendum popolare

Art. 3 - Oggetto del referendum

Capo II: Modalità di promozione

Art. 4 - Promozione

Art. 5 - Comitato dei promotori

Art. 6 - Raccolta delle firme

Capo III: Svolgimento del referendum

Art. 7 - Indizione del referendum

Art. 8 - Procedimento elettorale

Art. 9 - Disciplina della propaganda

Art. 10 - Annullamento del referendum

Art. 11 - Comunicazione agli elettori

Art. 12 - Composizione dei seggi

Art. 13 - Dimensione delle sezioni

Art. 14 - Svolgimento della votazione

Art. 15 - Scrutinio

Art. 16 - Validità del referendum

Art. 17 - Convalida dei risultati

Art. 18 - Esito del referendum

Capo IV: Disposizioni finali

Art. 19 — Entrata in vigore

CAPO I

ISTITUZIONE DEL REFERENDUM POPOLARE

Art. 1

FINALITA' E CONTENUTI

Il presente regolamento stabilisce le modalità per l'attuazione delle forme di consultazione popolare previste dall'art. 6 della Legge 8.6.1990 n. 142 sulle autonomie locali e dallo Statuto Comunale, intese a promuovere e a valorizzare la partecipazione dei cittadini all'amministrazione del Comune.

Il referendum consultivo è istituito di partecipazione popolare, previsto dalla Legge e disciplinato dallo Statuto e dal presente regolamento.

Le finalità del presente regolamento devono essere perseguite attuando la massima semplificazione amministrativa ed utilizzando le procedure operative più economiche. Non è consentito aggravare, con adempimenti aggiuntivi, quanto stabilito per ciascun istituto di consultazione popolare.

Art. 2

Referendum popolare

1. Con la consultazione referendaria i residenti che abbiano compiuto il 18° anno di età esprimono la loro volontà in merito a programmi, progetti, interventi e specifici provvedimenti (anche dopo la loro adozione). Attraverso il referendum gli aventi diritto al voto esprimono sul tema proposto il proprio assenso o dissenso, affinché gli organi deliberativi assumano le opportune determinazioni nella piena consapevolezza dell'orientamento prevalente della popolazione.
2. Il referendum consultivo deve avere per oggetto materie di esclusiva competenza locale, salve quelle espressamente non ammesse a norma dello statuto comunale.
3. Il referendum popolare può essere effettuato unicamente in ordine a provvedimenti adottati dal Comune:

Art. 3

Oggetto del referendum

La consultazione referendaria ha per oggetto un quesito formulato in modo chiaro, conciso ed univoco

Non possono essere ammessi referendum relativi a provvedimenti:

1. Concernenti questioni che non siano di esclusiva competenza locale.
2. Concernenti tributi, tariffe o bilanci.
3. Di nomina, designazione o revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende o istituzioni;
4. Relativi ad attività amministrative interamente vincolate da leggi statali o regionali
5. Diritti e disposizioni tese a garantire minoranze etniche, religiose e socialmente emarginate

Non possono inoltre costituire materia del referendum popolare lo statuto ed i regolamenti comunali

CAPO II

MODALITÀ DI PROMOZIONE

Art. 4

Promozione

1. Il referendum consultivo a livello comunale può essere indetto:
 - a. su deliberazione del consiglio comunale, approvata con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati;
 - b. su richiesta del 15% degli aventi diritto al voto, residenti nel Comune.
2. La deliberazione adottata d'iniziativa del consiglio comunale stabilisce il testo del quesito - o dei quesiti - da sottoporre alla consultazione.
3. Il consiglio comunale procede, entro il termine fissato per l'indizione, alle variazioni di bilancio necessarie ad assicurare la copertura finanziaria delle spese per lo svolgimento del referendum.

Art. 5

Comitato dei promotori

1. Coloro che intendono promuovere un referendum si costituiscono in un comitato dei promotori, composto da almeno cinque elettori residenti, uno dei quali è nominato presidente ed ha la legale rappresentanza del comitato.
2. Il comitato dà notizia al sindaco dell'avvenuta costituzione e presenta una relazione contenente la formulazione del quesito e l'illustrazione delle finalità della consultazione.

Art. 6

Raccolta delle firme

1. Data comunicazione al Sindaco del quesito, il comitato dei promotori procede alla raccolta delle firme di presentazione nella misura prevista dall'articolo 4.
2. Le firme sono apposte dagli aventi diritto al voto su moduli formato protocollo, ciascuno dei quali contiene all'inizio di ogni pagina la dicitura "Comune di Camposampiero - Richiesta di referendum consultivo popolare" e l'indicazione, completa e chiaramente leggibile, del quesito referendario. Prima di essere posti in uso i moduli sono presentati all'Ufficio Servizi Demografici, che li valida apponendo il bollo del Comune all'inizio di ogni foglio.
3. Le firme sono apposte al di sotto del testo del quesito. Accanto alla firma devono essere indicati in modo chiaro e leggibile il cognome, nome, Comune e data di nascita del sottoscrittore. Le firme sono autenticate da un notaio, cancelliere, e durante l'orario di lavoro dal segretario generale, nonché dai consiglieri comunali e provinciali a' sensi della Legge 120/99 o da impiegato comunale delegato dal sindaco. Le autenticazioni effettuate dal segretario o dagli impiegati comunali sono esenti da spese. Il Comune assicura la raccolta e l'autentica delle firme presso gli uffici demografici
4. La richiesta di referendum, corredata dalle prescritte firme, dev'essere depositata presso la segreteria generale entro le ore 12.00 del novantesimo giorno successivo a quello di deposito di cui al comma 2. Qualora tale

termine scadrà in giornata festiva viene prorogato alla medesima ora del giorno seguente non festivo, I presentatori devono dichiarare il numero delle firme raccolte.

5. Il Sindaco entro sette giorni dal ricevimento degli atti convoca la commissione per i referendum ai sensi dell'art. 48 dello Statuto composta dal Sindaco o Suo delegato, dai Capo Gruppo delle Liste dei gruppi presenti in consiglio comunale, dal Difensore Civico Comunale e dal Segretario Comunale. Funge da segretario verbalizzante il funzionario dirigente dei servizi demografici. Detta commissione, dopo aver verificato la regolarità delle firme di presentazione autenticate di un numero di sottoscrittori non inferiore a quello minimo previsto, dovrà esprimere a maggioranza il proprio parere sulla regolarità e sulla ammissibilità della richiesta referendaria entro 30 giorni dal deposito della domanda, corredata dalle firme in segreteria generale.
6. Il parere della commissione viene senza indugio notificato al rappresentante del comitato promotori e comunicato al sindaco.
7. Il Sindaco iscrive l'argomento all'ordine del giorno della prima seduta utile del consiglio per le dichiarazioni di regolarità e di ammissibilità del referendum e per la copertura della spesa. Nessuna modifica può essere proposta al quesito referendario.

CAPO III

SVOLGIMENTO DEL REFERENDUM

Art. 7

Indizione del referendum

1. Entro 10 giorni dall'ammissione del referendum, il sindaco indice il referendum, stabilendo la data in un'unica giornata di domenica.
2. Il sindaco all'atto dell'indizione, verifica con l'ufficio per il referendum se siano giacenti o in corso di esame altre richieste di referendum per analogo o diverso oggetto, al fine di unificare la data del loro svolgimento.
3. Copia del provvedimento di indizione del referendum viene inviata dal sindaco, alla giunta comunale ed al prefetto per gli atti di rispettiva competenza, nonché ai capigruppo consiliari, al comitato dei promotori e all'ufficio per il referendum.
4. La data di indizione del referendum deve precedere di almeno 60 giorni quella stabilita per l'effettuazione.
5. Le consultazioni referendarie non possono, comunque, aver luogo in coincidenza con altre operazioni di voto. Dopo la pubblicazione del decreto di indizione di elezioni politiche o amministrative, di referendum nazionali o regionali, non possono essere tenuti referendum comunali. I referendum eventualmente già indetti si svolgono entro il mese successivo al turno elettorale che ne ha determinato la proroga, in deroga alle sessioni stabilite dal comma 5.
6. La sospensione o lo scioglimento del consiglio comunale determina la sospensione delle procedure referendarie, che riprendono il loro corso all'insediamento del nuovo consiglio.

Art. 8

Procedimento elettorale

1. Il procedimento di votazione per il referendum è improntato a criteri di semplicità ed economicità. Ad esso si applicano comunque, per quanto compatibili con il presente regolamento, le disposizioni di cui alle leggi statali e regionali in materia di consultazioni elettorali, ed in particolare le disposizioni di cui al testo unico 20.3.1967, n. 223 ed alla legge 25.5.1970, n. 352 (e successive modifiche).
2. Entro il 45 giorno precedente quello stabilito per la votazione, il sindaco dispone che siano pubblicati i manifesti con i quali sono precisati:
 - a) il testo del quesito o dei quesiti sottoposti a referendum;
 - b) la data e l'orario della votazione;
 - c) le modalità della votazione;
 - b) il quorum dei partecipanti necessario per la validità del referendum.
3. Nel caso che siano indetti nello stesso giorno più referendum, nel manifesto sono riportati distintamente i quesiti relativi a ciascun referendum, nell'ordine di ammissione, con delimitazioni grafiche che consentano di individuare esattamente il testo di ciascuno di essi.

4. Il manifesto è pubblicato negli spazi per le pubbliche affissioni in numero di copie pari almeno al doppio delle sezioni elettorali. L'affissione del manifesto viene ripetuta entro il 10 giorno precedente la data della votazione.
5. L'organizzazione generale delle operazioni referendarie è affidata al funzionario dei servizi demografici del Comune, che si avvale di tutti gli uffici il cui intervento sia necessario per la migliore riuscita della consultazione, coordinando le funzioni di competenza degli stessi.

Art. 9

Disciplina della propaganda

1. La propaganda relativa al referendum popolare è consentita dal 30° giorno antecedente a quello della votazione.
2. Alla propaganda mediante affissione di manifesti ed altri stampati è destinato un numero di spazi corrispondente ad un quarto di quelli complessivamente utilizzati per le affissioni, uniformemente distribuito nel territorio comunale.
3. Per le affissioni non è dovuto alcun diritto se le stesse sono effettuate in proprio dagli interessati. Sono soggette al pagamento del 50 per cento della vigente tariffa di affissione, se viene richiesto che siano effettuate dal servizio comunale in concessione.
4. La giunta comunale disciplina la distribuzione degli spazi tra i richiedenti, in modo da assicurare ai soggetti interessati un'equa ripartizione, in relazione alla natura del referendum ed alle caratteristiche dei quesiti sottoposti all'elettore.
5. Per le altre forme di propaganda previste dalle disposizioni di cui alla legge 4.4.1956, n. 212, articolo 6, nel testo sostituito dalla legge 24.4.1975, n. 130, articolo 4, le facoltà dalle stesse riconosciute ai partiti o gruppi politici che partecipano alle elezioni con liste di candidati, si intendono attribuite agli stessi soggetti di cui ai commi precedenti, in quanto compatibili con il presente regolamento.
6. Alla propaganda per le consultazioni referendarie si applicano le limitazioni ed i divieti di cui alla legge 4.4.1956, n. 212, articolo 9, nel testo sostituito dalla legge 24.4.1975, n. 130, articolo 8.

Art. 10

Annullamento del referendum

1. Nel caso in cui, prima dello svolgimento del referendum, vengano meno i presupposti e le condizioni che hanno costituito la motivazione dello stesso, la commissione per i referendum segnala tale circostanza al comitato dei promotori e al Sindaco, affinché vengano adottati i provvedimenti conseguenti. Il Consiglio delibera sulla revoca con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati.
2. L'annullamento è comunicato ai promotori, alla giunta comunale ed al prefetto.
3. Il sindaco provvede a dare tempestivamente notizia agli elettori dell'avvenuto annullamento.

Art. 11

Comunicazione agli elettori

1. *Entro il 30° giorno precedente quello stabilito per la votazione è trasmessa a ciascun elettore una comunicazione a firma del sindaco nella quale sono riportati*

- a) il quesito o i quesiti referendari;
 - b) i nominativi degli elettori compresi nel nucleo familiare,
 - c) la data e l'orario della votazione;
 - d) il numero e l'ubicazione del seggio presso il quale gli elettori di quel nucleo familiare possono recarsi a votare;
 - e) l'avvertenza che l'espressione del voto sarà consentita previa presentazione della carta di identità o di altro documento di identità.
2. Negli stessi termini si provvede ad affiggere apposito manifesto contenente l'indicazione delle sezioni elettorali, i quesiti referendari e le modalità di ammissione al voto degli aventi diritto, nonché l'indicazione che gli elettori che non abbiano ricevuto la comunicazione di cui al comma 1 possono ritirarla presso gli uffici comunali dal 15 giorno antecedente quello stabilito per la votazione.

Art. 12

Composizione dei seggi

1. Ciascun ufficio di sezione per il referendum è composto dal presidente e da due scrutatori; uno di questi, scelto dal presidente, assume le funzioni di vice presidente, l'altro assume le funzioni di segretario.
2. Tra il 25° e il 20° giorno antecedente la data fissata per la votazione, la commissione elettorale comunale procede in pubblica adunanza, preannunciata due giorni prima con avviso affisso all'albo pretorio del Comune, al sorteggio per ogni sezione elettorale di due scrutatori compresi nell'albo di cui alla legge 8.3.1989, n. 95, modificata dalla legge 21.3.1990, n. 53.
3. Con le medesime modalità la commissione elettorale comunale procede, in un giorno che può coincidere con il sorteggio di cui al comma 2, al sorteggio dei presidenti delle sezioni elettorali prescelti nell'albo di cui alla legge 21.3.1990, n. 53.
4. Con proprio provvedimento il Sindaco procede a notificare ai presidenti e agli scrutatori l'avvenuta nomina.
5. Ai componenti dell'ufficio di sezione è corrisposto un onorario commisurato alla metà di quello previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 27.5.1991, per le consultazioni relative ad un solo referendum. Per ogni consultazione referendaria da effettuarsi contemporaneamente alla prima, non si applica nessuna maggiorazione.
6. L'impegno dei componenti degli uffici di sezione è limitato al solo giorno della domenica in cui ha luogo la consultazione.

Art. 13

Dimensione delle sezioni

1. La ripartizione del territorio in sezioni elettorali e la scelta dei luoghi di riunione è disciplinata sulla base delle disposizioni del testo unico 20.3.1967, n. 223 (e successive modifiche).
2. Il numero delle sezioni e la consistenza del corpo elettorale sono individuate con riferimento alla data di indizione del referendum.
3. Le liste elettorali sono sottoposte a revisione ordinaria ogni sei mesi.

Art. 14

Svolgimento della votazione

1. L'ufficio di sezione si costituisce nella sede prestabilita alle ore 6 del giorno della votazione. Entro tale ora il Comune provvede all'invio delle schede, dei verbali, della lista di sezione e di tutto il materiale necessario per la votazione e lo scrutinio.
2. Costituitosi il seggio, dopo aver proceduto alla verifica del buon allestimento della sezione sulla base di quanto prescrive il testo unico 30.3.1957, n. 361, i componenti del seggio provvedono alla autenticazione delle schede con l'apposizione della firma da parte di almeno un componente. Tali operazioni dovranno essere ultimate entro le ore 8 per dare inizio alle operazioni di voto.
3. Alle operazioni di voto e di scrutinio presso i seggi possono assistere, ove richiesto, un rappresentante di ogni gruppo politico rappresentato in consiglio comunale, designato dal capogruppo, nonché un rappresentante designato dal presidente del comitato dei promotori. Gli atti di designazione sono autenticati, senza spese, dal segretario generale o da altro dipendente comunale abilitato a tale funzione.
4. Le schede per il referendum, di carta consistente, di tipo unico e di identico colore, sono fornite dal Comune. Esse contengono il quesito letteralmente riprodotto a caratteri chiaramente leggibili. Qualora nello stesso giorno debbano svolgersi più referendum, all'elettore viene consegnata, per ognuno di essi, una scheda di colore diverso.
5. La votazione si svolge a suffragio universale, con voto diretto, libero e segreto.
6. L'elettore vota tracciando con la matita una croce sull'apposito spazio della scheda.
7. Dopo l'espressione del voto da parte di ciascun elettore, un membro del seggio appone la propria firma, accanto al nominativo corrispondente, sulla lista di sezione contenente le generalità degli aventi diritto al voto di quella sezione.
8. Le votazioni si aprono alle 8 e si concludono alle ore 22. Sono ammessi a votare gli elettori a quel momento presenti in sala.

Art. 15

Scrutinio

1. Conclusa la votazione hanno immediatamente inizio le operazioni di scrutinio, che continuano fino alla loro conclusione.
2. Prima di procedere allo spoglio dei voti il presidente provvede a riporre in apposita busta le schede avanzate. Detta busta, debitamente sigillata, è controfirmata da tutti i componenti del seggio elettorale.
3. Di tutte le operazioni di scrutinio è redatto, a cura del segretario, verbale in duplice copia, firmato da tutti i membri del seggio.
4. Concluse le operazioni di scrutinio, il materiale viene recapitato al Comune direttamente dal presidente o da altro membro del seggio.

Art. 16

Validità del referendum

1. Il referendum è valido se partecipa al voto la maggioranza degli aventi diritto.

Art. 17

Convalida dei risultati

1. Presso la sede comunale è costituito l'ufficio elettorale centrale, composto dai membri dell'ufficio elettorale della prima sezione ed integrato dai due scrutatori della seconda.
2. Tutte le operazioni dell'ufficio elettorale centrale si svolgono in adunanza pubblica.
3. L'ufficio elettorale centrale inizia i suoi lavori entro le ore 15 del giorno successivo a quello delle operazioni di voto e, sulla base delle risultanze dei verbali di scrutinio, provvede per ciascuna consultazione referendaria:
 - a) al calcolo del numero degli elettori aventi diritto al voto ed alla determinazione del numero di coloro che hanno votato, verificando in tal modo il raggiungimento del quorum per la validità della consultazione;
 - b) al riesame ed alle decisioni in merito ai voti contestati e provvisoriamente non assegnati;
 - c) alle decisioni in merito agli eventuali reclami relativi alle operazioni di scrutinio;
 - d) alla correzione di eventuali errori nei risultati;
 - e) alla determinazione dei risultati finali del referendum.
4. Delle operazioni effettuate dall'ufficio elettorale centrale viene redatto apposito verbale in due esemplari, dei quali uno viene inviato al sindaco, l'altro al segretario generale.
5. Il sindaco, provvede, entro cinque giorni dal ricevimento del verbale, alla comunicazione dell'esito della consultazione, mediante affissione di appositi manifesti
6. La segreteria generale dispone il deposito e la conservazione dei verbali delle adunanze della Commissione Consiliare - Ufficio per il referendum e dell'ufficio elettorale centrale nell'archivio comunale. Le schede utilizzate per la votazione sono conservate per due anni.
7. Ai componenti dell'ufficio elettorale centrale viene corrisposto un onorario aggiuntivo pari al 50 per cento di quello previsto dal decreto del presidente della Repubblica 27.5.1991, per le consultazioni aventi per oggetto un solo referendum. Per ogni consultazione referendaria effettuata contemporaneamente alla prima, non sarà corrisposta alcuna maggiorazione.

Art. 18

Esito del referendum

1. Entro 45 giorni dalla data di svolgimento, il consiglio comunale, adotta gli atti di indirizzo relativi all'esito della consultazione.
2. Il consiglio comunale qualora ritenga di non aderire all'orientamento del corpo elettorale, deve espressamente pronunciarsi con deliberazione approvata con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati.
3. Indipendentemente dall'esito conseguito, il referendum non può essere ripetuto, sul medesimo oggetto, prima che siano trascorsi 5 anni.

CAPO IV

Regolamento per i referendum popolari

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 19

Entrata in vigore

1. Dopo l'espletamento del controllo di legittimità da parte del competente organo regionale, il presente regolamento entra in vigore con le modalità previste dallo Statuto Comunale.